

LEGGE REGIONALE 29 MARZO 1950, N. 12

**Autorizzazione al Comune di Merano di
applicare supercontribuzioni e nuove voci
sulle Imposte e Tasse Comunali per l'anno 1950¹**

Art. 1

Il Comune di Merano è autorizzato, limitatamente all'anno 1950, ad applicare:

A) l'aumento del 100% sulle aliquote massime in vigore per le seguenti imposte e tasse comunali:

- a) imposta di consumo;
- b) sovrimposta sui terreni e redditi agrari;
- c) imposta sui cani;
- d) imposta sulle domestiche;
- e) imposta sui pianoforti e biliardi;
- f) imposta industria, commercio, arti e professioni;
- g) imposta di patente;
- h) imposta sulle macchine da caffè espresso;
- i) imposta sulle insegne;
- k) imposta di licenza;
- l) imposta occupazione spazi ed aree pubbliche;
- m) imposta sul valore locativo;
- n) imposta sul bestiame.

B) l'imposta di consumo sulle seguenti nuove voci extra tariffa, con le aliquote fissate con le deliberazioni 22.9.1947 n. 368 e 12.8.1948, n. 224, già approvate per l'anno 1949 con

¹ In B.U. 28 aprile 1950, n. 18.

decreto ministeriale del 3.3.1949 n. 3/3414 III, e salvo le eventuali variazioni che dovessero essere apportate successivamente, con legge regionale, in dipendenza dell'aumento o della diminuzione dei prezzi delle merci e dei generi tassati:

Marmellate, conserve di pomodoro, frutta secca, legumi secchi, sapone da bucato, carbone fossile e vegetale, lignite e torba (limitatamente, per quanto riguarda il carbone, la lignite e la torba, ai quantitativi destinati al diretto consumo per usi domestici e simili), lavori in vetro, cristallo terraglia e maiolica e porcellana, acque gassose e minerali da tavola, sciroppi, estratti e conserve per preparare bevande, ghiaccio, miele, coloniali e droghe, legna da ardere, cera lavorata in candele ed altri prodotti, candele di stearina, margarina, spermaceto, candele di sego, carburo di calcio; avena, fave secche, carrube, orzo crusca e cruschetto destinato alla alimentazione del bestiame, panico, vecce, scagliola, ghiande, paglia e fieno, altri foraggi, polvere da caccia, palle pallini di piombo, cartucce da caccia, utensili domestici di ogni specie e qualità, tessuti e confezioni di ogni specie e qualità, calzature, cappelli e berretti, mercerie di ogni genere, pelletterie, ombrelli, lavori artistici in legno, ferro e pietre di marmo alabastro e simili, fornelli elettrici, frigidaire ed altri articoli elettrici, articoli in oro argento ed altri preziosi, articoli di bigiotteria; carta (esclusa la carta da stampa), cartoni e cartoncini;

C) I diritti sui seguenti generi di larga produzione locale, in base alle aliquote stabilite con deliberazione 253.9.1947 n. 366, esse pure già approvate per l'anno 1949 con il sopracitato decreto interministeriale, salvo le variazioni che dovessero essere effettuate, con legge regionale, in

dipendenza dell'aumento o della diminuzione dei prezzi medi dei generi stessi:

frutta in genere, uva da tavola e legname grezzo, prodotti nel territorio comunale e destinati al trasporto per il consumo in altri Comuni.

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

